

Al Presidente della IX commissione
consiliare permanente

SEDE

P.P. Zullo boc. 1.2

SCHEDA ISTRUTTORIA PROPOSTA DI LEGGE N. 21/2010

concernente: **“Riforma e riqualificazione dei consultori familiari”**

Data di presentazione: 26 maggio 2010

Iniziativa: Cons. Tarzia ed altri

Relazione illustrativa: SI

Numero articoli: 30

Allegati: NO

Oneri finanziari: SI

Commissione primaria: IX

Esame in sede: referente

Commissione secondaria: VI, XII e XIII

Procedura d'urgenza: NO

Sintesi: La p.l. costituisce un vero e proprio testo organico in materia di consultori familiari, innovando profondamente la materia attualmente disciplinata dalla legge regionale 15/1976.

La p.l. riconosce ai consultori un ruolo primario nell'erogazione dei servizi alla coppia ed alla famiglia nelle sue diverse fasi di vita.

L'organizzazione dei consultori operata dalla pl. prevede strutture di tre tipi: 1) pubbliche, gestite da ASL, Comuni ed altri enti pubblici; 2) private, gestite da organismi non lucrativi; 3) private, gestite da organismi con fini di lucro.

La p.l. disciplina, inoltre, le prestazioni erogate dalle menzionate strutture, distinguendo tra funzioni educative, giuridiche, psicologiche, sanitarie e socio-assistenziali.



La p.l. pone particolare attenzione alla tutela della maternità sin dalla fase del concepimento, prevedendo una procedura molto dettagliata finalizzata alla prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza.

- **Osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale**

a) la previsione della tutela della “della vita nascente e del figlio concepito” contenuta nell’art. 1, comma 3, e nell’art. 13, comma 1, “quale membro della famiglia”, così come definita dall’art. 1, comma 1, sembrerebbe escludere dalla tutela i concepiti delle coppie di fatto e delle donne sole, determinando pertanto una possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione.

b) le previsioni concernenti i consultori facenti capo a strutture private lucrative (artt. 3, 19 e 21) potrebbero ritenersi in contrasto con il principio contenuto nell’art. 2, comma 1, lett. b), della l. 405/1975, che ammette l’istituzione di consultori da parte di enti privati a condizione che “abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro”.

- **Osservazioni in ordine alla coerenza con la normativa vigente**

a) la previsione del comma 2 dell’articolo 16 secondo cui *“in ciascun consultorio familiare deve essere garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: consulente familiare per l’accoglienza ed il coordinamento degli interventi, esperto in materia di bioetica, assistente sociale, consulente legale, medico, ginecologo, ostetrica, pedagoga, mediatore familiare”* nella parte in cui fa riferimento al “consulente familiare” ed al “mediatore familiare” non tiene conto che tali figure professionali non sono state istituite e, pertanto, il riferimento ad esse appare inappropriato. Ove, peraltro, la norma medesima intendesse provvedere alla loro istituzione, si esporrebbe a censure di legittimità costituzionale in quanto ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, spetta allo Stato l’individuazione di nuove figure professionali (v., tra le altre, sent. Corte Cost. 335/2005, 153/2006, 57/2007, 300/2007, 93/2008 e 131/2010). La norma, inoltre, non individua esclusivamente figure professionali, ma, allorché prevede la presenza in ciascun consultorio familiare, “di esperto in materia di bioetica” e “di consulente legale”, fa riferimento a determinate competenze di un soggetto e non definisce una specifica professione ;

b) l’articolo 13 disciplina la fase di accesso al consultorio da parte della donna, prevedendo che il consultorio medesimo eserciti un ruolo di ascolto, consulenza ed assistenza. Tale fase di accesso, definita dalla pl. “*primo procedimento*”, si conclude con il “*consenso o dissenso informato della donna – risultante da apposita verbalizzazione – alle proposte del consultorio.*”; qualora la

donna decida, comunque, di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, si apre la fase già disciplinata dalla legge 194/1978 cui la proposta fa espresso rinvio.

La disciplina appena richiamata, di per sé, appare completa ed esaustiva con specifico riferimento alla fase che si svolge in consultorio, risultando, peraltro, conforme alla normativa vigente.

Il successivo art. 14, viceversa, non appare sufficientemente chiaro, sia per quanto riguarda l'esatta individuazione delle modalità di coinvolgimento dei vari soggetti assistenziali e di reciproca comunicazione, sia, principalmente, per quanto concerne l'individuazione della fase procedurale nella quale la norma si inserisce, stante che essa si riferisce genericamente alla "conclusione del procedimento di cui all'articolo precedente", nel quale però sono indicati due distinti procedimenti, il secondo dei quali, peraltro presenta un mero rinvio alla disciplina della legge 194/78.

Va opportunamente evidenziato, inoltre, che questa ulteriore fase rispetto a quella di cui all'art. 13 (primo e secondo procedimento), prescinde da ogni considerazione circa il consenso della donna.

Andrebbero, inoltre, opportunamente definiti i parametri economici delle provvidenze di cui all'articolo 13, comma 2 e del sostegno mensile di cui all'articolo 14, comma 3, nonché esplicitate competenze, modalità e criteri delle relative erogazioni;

e) l'articolo 22, nel prevedere che *"l'Autorità giudiziaria potrà assumere il parere di un consultorio familiare [...]"*, riconosce alla medesima autorità l'esercizio, seppur facoltativo, di un potere (quello di assumere il parere del consultorio) già ad essa spettante in base alla normativa vigente e pertanto appare privo di portata innovativa;

f) l'articolo 25, introduce il concetto delle *"unità di offerte sociali"* senza prevederne, però, una definizione giuridica;

g) la previsione per cui i soggetti che *"prestano attività di volontariato professionale e gratuita a favore dei consultori familiari documentata da perizie tecniche giurate [...]"* potranno detrarre dalle imposte dovute in base alla normativa regionale, il valore della prestazione gratuita prestata nella misura del 30% di tale valore", contenuta nell'articolo 27, risulta inapplicabile, in quanto, nelle more dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 119 Cost. e della legge delega 42/2009, non esistono "imposte dovute in base alla normativa regionale". Inoltre la norma potrebbe prestare il fianco a possibili censure di costituzionalità relativamente al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia fiscale; la Corte, infatti, ha precisato che "non è ammissibile in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale", pertanto, in linea generale, rimane precluso alle regioni, in mancanza della legge statale di coordinamento, il potere di istituire o disciplinare tributi propri e legiferare su tributi istituiti e regolati da leggi statali (cfr. Corte cost., sentt. 102/2008 e 123/2010).

Dal tenore della disposizione, inoltre, non si evince chi sia il soggetto competente a rilasciare la perizia tecnico giurata ed anche su chi gravi l'onere economico di tale perizia.

Infine, si rileva la necessità di prevedere espressamente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'entrata in vigore della presente proposta di legge.

Parere obbligatorio del CAL: NO

Parere obbligatorio del CREL: NO

Necessità una revisione in riferimento alla tecnica redazionale: Si .

Osservazioni conclusive: stante la complessità della proposta in esame, ulteriori approfondimenti saranno svolti nel corso dell'attività istruttoria in commissione. In particolare, ci si riserva di approfondire, tra l'altro, gli aspetti inerenti le forme di gestione dei servizi consultoriali pubblici (art. 18), con riferimento, sia alla disciplina statale relativa alla gestione dei servizi pubblici locali, che ai principi contenuti nell'art. 2, comma 1, lett. c), della l. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari).

L'estensore



Il Direttore del Servizio

